



Comune di Escalaplano

Provincia di Cagliari

Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 08043 - Tel 070 95410400 - fax 070 9541039

ORDINANZA N. 24 DEL 10.08.2011 - Prot. n. 4712 del 10.08.2011

Oggetto: Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

IL SINDACO

Visto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 contenente il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

Visto il R.D. 06 maggio 1940, n. 635 contenente il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge regionale n. 5 del 18 maggio 2006, ed in particolare l'articolo 22, concernente la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché gli artt. 32 e 33, in materia di orari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'allegato alla citata legge regionale n. 5/2006;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 54/3 del 28 dicembre 2006, che detta le direttive generali in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Visto il D.L. 03 agosto 2007, n. 117, convertito in Legge il 2 ottobre 2007, n. 160, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione;

Vista la Legge n. 120 del 29 luglio 2010, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ed in particolare l'articolo 54, di modifica della disciplina della somministrazione e vendita di sostanze alcoliche nelle ore notturne, nei locali di cui all'articolo 6 del D.L. 117/2007, convertito con modificazioni nella Legge n. 160/2007;

Rilevato che la normativa citata prevede nuovi orari in relazione alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e prescrive l'obbligo per i gestori delle attività di somministrazione di dotarsi di etilometro, qualora protraggano tale attività oltre le ore 24,00;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, contenente la legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 contenente la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

Visto il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 contenente il Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo;

Vista la precedente ordinanza sindacale n. 9 del 12 maggio 2006 di pari oggetto;

Considerato:

- **che** in ragione della stagione estiva ormai inoltrata, non è possibile attivare idonea forma di consultazione con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e che, pertanto, gli orari stabiliti con la presente ordinanza sono da considerarsi adottati in via sperimentale, nelle more dell'acquisizione dei predetti pareri;
- **che** le attività di somministrazione di alimenti e bevande, rappresentano anche un luogo di aggregazione e socializzazione, oltre che di animazione del territorio comunale, mediante l'effettuazione di piccole attività di intrattenimento;
- **che** le stesse attività, nelle ore serali, costituiscono, soprattutto per i giovani del paese, l'unico diversivo ed alternativa al recarsi in luoghi di svago e divertimento esistenti in altri paesi situati anche a notevoli distanze, incorrendo nei rischi che ne conseguono e che, purtroppo, rievocano fatti tristemente noti alla cronaca locale, nonché con riferimento ai fatti noti all'opinione pubblica come "stragi del sabato sera";
- **che** le esigenze degli operatori economici del settore e dei consumatori che propendono per la protrazione dell'orario serale di chiusura dei pubblici esercizi, devono comunque coniugarsi con l'esigenza di tutela della quiete pubblica e di garanzia della salvaguardia del diritto al riposo delle persone e delle altre attività lavorative;

Ritenuto, in via transitoria, di adottare una nuova disciplina degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'articolo 50, comma 7°, del D.Lgs 267/2000, in materia di coordinamento ed organizzazione degli orari dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali in genere;

Considerato altresì che l'articolo 5, comma 3° del D.Lgs 267/2000, conferma la potestà ordinatoria del Sindaco in relazione a specifiche necessità di salvaguardia della sicurezza e quiete pubblica, nel cui ambito è compreso l'esercizio delle azioni finalizzate alla tutela ed alla quiete dei cittadini ed alla vivibilità dell'area urbana;

ORDINA

La seguente regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il territorio del Comune di Escalaplano, entro i limiti minimi e massimi di esercizio.

Entro gli stessi limiti minimi e massimi, gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, fermo restando l'obbligo di pubblicizzare l'orario e la garanzia del servizio all'utenza.

Sono considerati giorni festivi quelli segnati in rosso sul calendario nonché quelli regolarmente autorizzati nel corso di feste e sagre paesane.

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 SETTEMBRE E IL 15 DI GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO:

dal lunedì al giovedì:

- limite di servizio: minimo 8 ore – limite di esercizio massimo 18,30 ore
- orario: apertura non prima delle 06,00 e chiusura non oltre le ore 24,30

Il venerdì

- limite di servizio: minimo 8 ore – limite esercizio massimo 19,30 ore
- orario: apertura non prima delle ore 06,00 e chiusura non oltre le ore 01,30

sabato, prefestivi infrasettimanali ed il giorno di Natale

- limite di servizio: minimo 8 ore – limite esercizio massimo 20,30 ore
- orario: apertura non prima delle ore 06,00 e chiusura non oltre le ore 02,30

domenica e festivi infrasettimanali

- limite di servizio: minimo 8 ore – limite esercizio massimo 19,30 ore
- orario: apertura non prima delle ore 06,00 e chiusura non oltre le ore 01,30

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL GIORNO 15 DEL MESE DI GIUGNO E IL GIORNO 15 DI SETTEMBRE

dal lunedì al giovedì:

- limite di servizio: minimo 8 ore – limite di esercizio massimo 19,30 ore
- orario: apertura non prima delle 06,00 e chiusura non oltre le 01,30

Il venerdì

- limite di servizio: minimo 8 ore – limite esercizio massimo 20,00 ore
- orario: apertura non prima delle ore 06,00 e chiusura non oltre le ore 02,00

sabato, prefestivi infrasettimanali ed il giorno di Ferragosto

- limite di servizio: minimo 8 ore – limite esercizio massimo 21,00 ore
- orario: apertura non prima delle ore 06,00 e chiusura non oltre le ore 03,00

domenica e festivi infrasettimanali

- limite di servizio: minimo 8 ore – limite esercizio massimo 20,00 ore
- orario: apertura non prima delle ore 06,00 e chiusura non oltre le ore 02,00

Scelta dell'orario.

L'orario di apertura dell'esercizio è scelto dall'esercente nell'ambito della fascia di orario come sopra stabilito e può essere differenziato per periodi dell'anno e per giorni della settimana.

L'esercente deve comunicare preventivamente agli uffici comunali competenti l'orario adottato e renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile e leggibile sia all'interno che all'esterno del locale.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto. Eventuali variazioni dello stesso devono essere preventivamente comunicate al Comune e si intendono applicabili dal giorno successivo a quello di presentazione al Comune della relativa comunicazione.

Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di modificare l'orario scelto dall'esercente e si riserva di valutare le situazioni, relative ad ogni singolo caso, che potrebbero concretizzare fattispecie in violazione dell'art. 659 C.P. e delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico.

Chiusura settimanale.

I titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono liberamente scegliere di non effettuare alcuna, una o più giornate di chiusura nel corso di ogni settimana. Gli eventuali giorni di chiusura vanno notificati al Comune congiuntamente agli orari di apertura, nonché indicati nello stesso cartello con il quale si rendono noti al pubblico gli orari di apertura e chiusura.

Gli esercenti che scelgono di effettuare uno o più giorni di chiusura settimanale sono tenuti ad osservarla.

L'obbligo di osservare i giorni di chiusura prescelti è sospeso in concomitanza con le

principali festività nazionali, come in occasione delle festività o sagre paesane, quando la giornata di chiusura infrasettimanale coincide con la festività o con un giorno prefestivo. L'obbligo è sospeso anche per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.

Chiusura temporanea.

Al fine di assicurare ai consumatori idonei livelli di servizio, i titolari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ogni qualvolta intendano sospendere l'attività, debbono:

- presentare apposita comunicazione al Comune, almeno cinque giorni prima della data prescelta per l'inizio della chiusura temporanea;
- rendere noti i periodi di chiusura al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno cinque giorni, di un apposito cartello, ben leggibile e visibile dall'esterno.

Entro il 15 di giugno di ogni anno, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio e agosto. Sulla base di tali comunicazioni, il Comune, qualora rilevi la carenza nell'offerta di servizio, dispone turni di apertura obbligatori.

Disposizioni finali

L'Ordinanza Sindacale n. 9 del 12 maggio 2006 è abrogata.

E' sempre fatta salva la potestà del Sindaco di provvedere con propria Ordinanza alla riduzione o modifica degli orari dei singoli esercizi pubblici, per inadempienze o ripetuti richiami relativi agli orari o per particolari esigenze della collettività.

Della presente ordinanza è data esecutività mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e viene trasmessa agli Organi di Vigilanza per quanto di competenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica, nei termini di Legge e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, nei termini di Legge e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

La presente viene trasmessa in copia a:

- Ai titolari dei Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Escalaplano
- Alla Polizia Locale di Escalaplano
- Alla Stazione Carabinieri di Escalaplano

Escalaplano, lì 10 agosto 2011

IL SINDACO
(Marco Lampis)

